



**COMUNE DI MARTIGNANA DI PO  
PROVINCIA DI CREMONA**

**REGOLAMENTO  
DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI,  
CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n.ro 37 in data 29.09.2017

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto	pag. 7
Art. 2 – Competenze	pag. 9
Art. 3 – Responsabilità	pag. 10
Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 10
Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico	pag. 11

### Capo II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori	pag. 11
--	---------

### Capo III Feretri

Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro	pag. 12
Art. 8 – Verifica e chiusura feretri	pag. 13
Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag. 13
Art. 10 – Piastrina di riconoscimento	pag. 15

### Capo IV Trasporti funebri

Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso	pag. 15
Art. 12 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri	pag. 15
Art. 13 – Orario dei trasporti e dei funerali	pag. 16
Art. 14 – Norme generali per i trasporti	pag. 16
Art. 15 – Riti religiosi e civili	pag. 17
Art. 16 – Trasferimento di salme	pag. 17
Art. 17 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività	pag. 18
Art. 18 – Trasporto per seppellimento o cremazione	pag. 18
Art. 19 – Trasporto e sepolture in luogo diverso dal Cimitero	pag. 19
Art. 20 – Trasporti all'estero o dall'estero	pag. 19
Art. 21 – Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	pag. 19
Art. 22 – Rimessa delle autofunebri	pag. 20

## **TITOLO II CIMITERI**

### **Capo I Cimiteri**

Art. 23 – Elenco cimiteri	pag. 21
Art. 24 – Disposizioni generali di vigilanza	pag. 21
Art. 25 – Reparti speciali nel cimitero	pag. 22
Art. 26 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	pag. 22

### **Capo II Disposizioni generali e Piano Cimiteriale**

Art. 27 – Disposizioni generali	pag. 23
Art. 28 – Piano Cimiteriale	pag. 23

### **Capo III Inumazione e tumulazione**

Art. 29 – Inumazione	pag. 25
Art. 30 – Cippo	pag. 25
Art. 31 – Tumulazione	pag. 26
Art. 32 – Deposito provvisorio	pag. 27

### **Capo IV Esumazioni ed estumulazioni**

Art. 33 – Esumazione ordinarie	pag. 28
Art. 34 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag. 28
Art. 35 – Esumazione straordinaria	pag. 29
Art. 36 – Estumulazioni	pag. 29
Art. 37 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag. 31
Art. 38 – Raccolta delle ossa	pag. 31
Art. 39 – Rifiuti cimiteriali	pag. 31
Art. 40 – Oggetti da recuperare	pag. 31
Art. 41 – Disponibilità dei materiali	pag. 32

### **Capo V Cremazione**

Art. 42 – Crematorio	pag. 32
Art. 43 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag. 32
Art. 44 – Urne cinerarie	pag. 33
Art. 45 – Affidamento delle ceneri	pag. 33
Art. 46 – Dispersione delle ceneri	pag. 34
Art. 47 – Autorizzazione alla sepoltura di urne	pag. 35

Art. 48 – Cremazione dopo 20 anni per salme inumate o dopo 30 anni per le salme tumulate	pag. 35
--	---------

**Capo VI  
Polizia dei cimiteri**

Art. 49 – Orario	pag. 36
Art. 50 – Disciplina dell'ingresso	pag. 36
Art. 51 – Divieti speciali	pag. 36
Art. 52 – Riti funebri	pag. 37
Art. 53 – Epigrafi, monumenti, ornamenti	pag. 37
Art. 54 – Fiori, piante ornamentali e ceri votivi	pag. 38
Art. 55 – Materiali ornamentali	pag. 38
Art. 56 – Rifiuti	pag. 39

**TITOLO III  
CONCESSIONI**

**Capo I  
Tipologie e manutenzione delle sepolture**

Art. 57 – Sepolture private	pag. 40
Art. 58 – Durata delle concessioni	pag. 41
Art. 59 – Modalità di concessione	pag. 41
Art. 60 – Uso delle sepolture private	pag. 42
Art. 61 – Interventi edilizi	pag. 43
Art. 62 – Titoli abilitativi per interventi edilizi	pag. 45
Art. 63 – Manutenzione	pag. 46
Art. 64 – Costruzione dell'opera – Termini	pag. 47

**Capo II  
Divisione, subentri, rinunce**

Art. 65 – Divisione, Subentri	pag. 47
Art. 66 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua (loculo)	pag. 49
Art. 67 – Rinuncia a concessione di aree libere	pag. 49
Art. 68 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	pag. 49
Art. 69 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua	pag. 50

**Capo III  
Revoca, decadenza, estinzione**

Art. 70 – Revoca	pag. 50
Art. 71 – Decadenza	pag. 51
Art. 72 – Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza	pag. 51
Art. 73 – Estinzione	pag. 53

## **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **Capo I Imprese e lavori privati**

Art. 74 – Accesso ai cimiteri	pag. 53
Art. 75 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	pag. 53
Art. 76 – Responsabilità	pag. 54
Art. 77 – Recinzione aree – Materiali di scavo	pag. 54
Art. 78 – Introduzione e deposito di materiali	pag. 54
Art. 79 – Orario di lavoro	pag. 55
Art. 80 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	pag. 55
Art. 81 – Vigilanza	pag. 55
Art. 82 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	pag. 55
Art. 83 – Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie	pag. 56

### **Capo II Attività funebre**

Art. 84 – Imprese funebri	pag. 56
Art. 85 – Divieti	pag. 56

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Capo I Disposizioni varie**

Art. 86 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	pag. 58
Art. 87 – Mappa	pag. 58
Art. 88 – Annotazioni in mappa	pag. 58
Art. 89 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag. 59
Art. 90 – Schedario dei defunti	pag. 59
Art. 91 – Scadenziario delle concessioni	pag. 59

### **Capo II Norme transitorie e Disposizioni finali**

Art. 92 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento	pag. 60
Art. 93 – Cautele	pag. 60
Art. 94 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria	pag. 60
Art. 95 – Concessioni pregresse	pag. 61
Art. 96 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	pag. 61

Art. 97 – Tariffe	pag. 61
Art. 98 – Sanzioni	pag. 62
Art. 99 – Norma finale e di rinvio	pag. 62
Art. 100 – Clausola di adeguamento ed entrata in vigore	pag. 62

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004. (1)

(1) Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione

- amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
  - cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
  - crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
  - decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
  - deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
  - deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
  - deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
  - dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
  - esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
  - estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
  - estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
  - estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
  - estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
  - esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
  - esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
  - esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
  - feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
  - fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
  - gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
  - giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
  - impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
  - inumazione: sepoltura di feretro in terra;
  - medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
  - obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
  - operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
  - ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
  - ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
  - revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
  - riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
  - sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
  - salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;



- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

## **Art. 2 – Competenze**

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati in conformità al Titolo V della parte I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Servizi e Interventi pubblici locali, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo della competente Agenzia di Tutela della Salute.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali deputati a garantire i servizi in materia di Polizia Mortuaria sono determinate dal Codice di organizzazione del personale di cui all'art. 48, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **Art. 3 – Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde in sede civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

## **Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento, ovvero:
  - a) la visita necroscopica;

- b) il servizio di osservazione e deposito delle salme;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il feretro e il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari;
- e) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti residenti nel Comune;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune alla scadenza naturale della concessione della sepoltura nel caso in cui le ossa non vengano reclamate dai familiari;
- g) il conferimento delle ceneri in cinerario comune;
- h) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro le 48 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso e alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od i suoi eventuali averi, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma o i suoi averi. Trovano l'applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del Codice Civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite per i servizi a domanda individuale approvate annualmente dalla Giunta Comunale. La modifica della disciplina generale della fruizione dei beni e servizi non comporta la modifica del presente regolamento.

5. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale ed i mezzi di copertura.

6. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

7. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

## **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici del servizio di Polizia Mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché

possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono tenuti ben visibili al pubblico in ciascun cimitero del Comune:

- a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il Comune provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle diverse pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il Comune provvede ad informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

## **CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

### **Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune individua locali idonei con funzione di obitorio e locali atti a consentire il periodo di osservazione, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari presenti sul territorio comunale. Tali servizi potranno essere assicurati mediante forme di convenzionamento con le strutture sanitarie del territorio aventi tutti i requisiti di legge.

2. Su richiesta dei congiunti, con oneri a loro carico, le salme possono essere poste per il periodo di osservazione presso strutture gestite da operatori pubblici o privati denominate sale del commiato. Le sale del commiato devono possedere le caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie.

3. L'ammissione nei locali di osservazione, negli obitori o sale del commiato è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona deceduta per morte violenta o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

4. Nei locali di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate, seguendo le cautele igienico sanitarie indicate nella Deliberazione G.R. n. VII/20278 del 21.01.2015.

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla competente Agenzia di Tutela della Salute.

7. Il deposito mortuario, o camera mortuaria, è il luogo interno al cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassettoni contenenti resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso di loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### **CAPO III – FERETRI**

#### **Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro**

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e seguendo altresì le ulteriori cautele individuate dalla Regione con Deliberazione G.R. n.ro VII/20278 del 21.01.05.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, la competente Agenzia di Tutela della Salute detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale, secondo i disposti della Deliberazione G.R. n. VII/20278 del 21.01.05.

#### **Art. 8 - Verifica e chiusura feretri**

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'Agenzia di Tutela della Salute, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune se non la tariffa per il servizio di disbrigo pratiche.

#### **Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), fatte salve le singole normative regionali vigenti:

a) per inumazione:

– il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

– le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

– la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

– i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

– il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

– si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché dei pertinenti articoli del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del Regolamento Regionale n. 6/2004 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

– è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

– il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

– il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

– il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento della competente Agenzia di Tutela della Salute.

6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 10 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 11 - Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali per gli orari dei servizi funebri, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale con particolare riguardo a:
  - a) orari di svolgimento dei servizi;
  - b) orari di arrivo ai cimiteri;
  - c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il trasporto cessa con la consegna del feretro al responsabile cimiteriale o suo incaricato.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi della competente Agenzia di Tutela della Salute per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica

sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la circolazione e a favorire lo svolgimento in sicurezza del corteo funebre.

#### **Art. 12 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri**

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.) e sue successive modificazioni.

2. Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, previa acquisizione di apposito preventivo di spesa:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

#### **Art. 13 - Orario dei trasporti e dei funerali**

1. I trasporti funebri ed i funerali sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. Le modalità operative dei trasporti funebri sono definite tenendo conto delle obiettive e peculiari necessità delle famiglie e sentite le autorità civili e religiose, per quanto di competenza. In ogni caso non si effettuano funerali in giorno festivo, ma saranno autorizzati a partire dal secondo giorno festivo consecutivo. Qualora vi siano esequie svolte in altri Comuni, oppure possibili ritardi nell'arrivo della salma al cimitero, e ciò contrasti con la tumulazione immediata, il feretro verrà collocato nel locale cimiteriale individuato nel cimitero del Capoluogo e tumulato il mattino successivo.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con la deliberazione giuntale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. Le prenotazioni dei funerali vengono effettuate presso il custode del cimitero del capoluogo.

3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

#### **Art. 14 - Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Il trasporto di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche riconoscibili, nati morti, feti e prodotti abortivi, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del comune di decesso o pregressa sepoltura. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90 e all'art. 11 del R.R. 06/2004 relativamente al permesso di trasporto e seppellimento di feti e abortivi e le disposizioni di cui all'art. 36 del R.R. 06/2004 relativamente alle funzioni di verifica per i trasporti all'estero.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto salma deve restare in consegna al vettore.
4. I cortei funebri debbono di norma seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa ovvero dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Ogni deroga deve essere autorizzata dal Sindaco. I cortei funebri non debbono fare soste lungo il percorso, ne possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### **Art. 15 - Riti religiosi e civili**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
3. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario per le celebrazioni religiose.
4. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili o con riti diversi nello spazio antistante l'ingresso principale del Cimitero del Capoluogo. Questo spazio è atto a consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detto spazio è stato individuato nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
5. L'uso dello spazio suddetto per i funerali civili o con riti diversi deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 16 - Trasferimento di salme**

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non



ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma si trova presso ospedali, istituti, residenze socio-assistenziali, alberghi o altri luoghi, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, a richiesta dei famigliari, può autorizzare l'avvio del corteo funebre dalla casa di abitazione, ove il feretro sia stato trasferito poco prima dell'ora fissata. Nelle stesse circostanze, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo ove tributare speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata senza corteo.

3. I trasferimenti di salme per autopsie e/o altri accertamenti per finalità di studio, ricerca, insegnamento, ed i trasporti al cimitero di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, nati morti, feti e prodotti abortivi sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Art. 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse, la competente Agenzia di Tutela della Salute dispone, a seconda dei casi e nel rispetto dei disposti della Deliberazione G.R. n. VII/20278 del 21.01.05, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato il decesso.

3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, la competente Agenzia di Tutela della Salute dispone, a seconda dei casi e nel rispetto dei disposti della Deliberazione G.R. n. VII/20278 del 21.01.05, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 18 - Trasporto per seppellimento o cremazione**

1. Fatto salvo quanto indicato all'art. 14, il trasporto di cadaveri, resti mortali, parti anatomiche riconoscibili, nati morti, feti e prodotti abortivi in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

2. Per procedere al seppellimento deve essere esibita, anche da parte dei soggetti delegati dai famigliari del defunto, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in

rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

6. Il trasporto di cadavere dal Comune di decesso al Comune ove avverrà cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 19 – Trasporto e sepolture in luogo diverso dal Cimitero**

Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con decreto a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 75, comma 6, lettera c) della legge regionale n. 33/2009. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

#### **Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

#### **Art. 21 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali**

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune ove siano conservate.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
5. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.
7. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
8. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

## **Art. 22 - Rimessa delle auto funebri**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dalla competente Agenzia di Tutela della Salute, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

## **TITOLO II – CIMITERI**

### **CAPO I - CIMITERI**

#### **Art. 23 - Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri comunali:
  - a) Martignana di Po;

#### **Art. 24 - Disposizioni generali di vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale o appositamente individuato.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e ss. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Regolamento regionale, n. 6/2004 e dell'art. 75, comma 3 della legge regionale n. 33/2009.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune, o al soggetto gestore del cimitero, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Agenzia di Tutela della Salute competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

#### **Art. 25 - Reparti speciali nel cimitero**

1. Le spese maggiori per le eventuali opere necessarie per tali reparti sono a carico delle comunità richiedenti.
2. Si dà atto che gli arti anatomici, di norma, vengono inumati o cremati a cura ed onere dell'azienda socio-sanitaria territoriale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari da produrre al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale, od inumazione o tumulazione in

sepoltura privata, nel cimitero del Comune di residenza dell'interessato. Nel caso di tumulazione o inumazione nel cimitero di Martignana di Po è prevista la corresponsione di apposita tariffa.

3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, per le quali nessuno provveda alla sepoltura;
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i cadaveri di coloro che hanno avuto la residenza per almeno 10 anni nel Comune di Martignana di Po;
- g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

### **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE**

#### **Art. 27 - Disposizioni generali**

1. Con decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia in data 02.12.2011, il cimitero di Martignana di Po nella completezza delle sue parti, data dall'estensione della superficie cimiteriale comprensiva dell'area antistante, ed in particolare da tutti quegli elementi di rilevante interesse storico-artistico in esso presenti costituiti da cappelle funerarie, tombe, complessi statuari, decorazioni lapidi, iscrizioni ed arredi, catastalmente identificati nel NCT/NCEU del Comune di Martignana di Po, Foglio n.ro \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_, è stato dichiarato d'interesse storico, storico-artistico e storico identitario particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3 lettere a) e d) 12 commi 12 e 13 del "Codice dei Beni Culturali" e come tale è sottoposto a tutte le disposizioni in esso contenute.

2. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ventennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e la divisione in riquadri, l'ordine di

impiego delle fosse e le loro misure, distinte per adulti e bambini, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990 n.ro 285. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.

3. Apposito Piano Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

4. Ogni cimitero dovrà prevedere la dotazione di almeno un servizio igienico.

## **Art. 28 - Piano Cimiteriale**

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004 (1), ha approvato un Piano Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Il Piano di cui al primo comma, è stato sottoposto al parere della competente Agenzia di Tutela della Salute, dell'ARPA. E' stato altresì acquisito il parere preliminare della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici per la parte monumentale del cimitero di Martignana di Po.

3. Il Piano Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

4. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

5. La documentazione dei Piani Cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

---

(1)

Reg. Reg. n. 6/2004 - Art. 6 Piani cimiteriali.

"1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.

2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;

d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;

- e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
  - f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
  - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
  - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
  - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
6. Nella redazione del Piano Cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.
7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.
9. Gli elementi minimi degli elaborati del Piano Cimiteriale sono riportati nell'allegato 1."

### **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 29 – Inumazione**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di venti anni, elevabile sino ad un massimo di ulteriori cinque anni in caso di incompleta mineralizzazione della salma, dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a venti anni effettuate in aree di concessione.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Regolamento Regionale n. 6/2004.

#### **Art. 30 – Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 4, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. I cippi di cui al precedente comma dovranno avere le caratteristiche e le fogge stabilite dall'Ufficio Tecnico comunale nel rispetto delle tipologie esistenti. E' consentita inoltre la posa, intorno alla fossa di un cordolo del medesimo materiale del cippo.
4. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali sono stabilite dalle norme tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe. Per le tombe soggette a vincolo storico è necessario acquisire il preventivo nulla osta della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici.
5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Regolamento Regionale n. 6/2004 con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

#### **Art. 31 – Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Regolamento regionale n. 6/2004. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 di lunghezza, 0,30 di altezza e 0,30 di larghezza. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.  
Sono consentite sporgenze limitatamente al vaso porta fiori ed alle luci votive. Non sono ammesse mensole porta lumi a fiamma libera e per il posizionamento di vasi ed ornamenti. Non è altresì consentita la posa di piastre doppie di chiusura senza soluzione di continuità tra due loculi contigui.
4. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, a fronte del pagamento di una tariffa quantificata annualmente dalla Giunta Comunale, è consentita la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di famigliari del concessionario del loculo, in relazione alla capienza. La durata della concessione sarà pari a quella per l'utilizzo del loculo e sarà disciplinata da apposita appendice alla concessione originaria.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

6. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in un apposito loculo o tumulo separato. Ogni loculo o tumulo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro in modo tale che la tumulazione od estumulazione possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

In osservanza dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004, entro il 31.12.2024 tutte le sepolture costruite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere adeguate a quanto previsto dal presente comma. Sono a carico dei privati concessionari tutte le operazioni necessarie per l'adeguamento delle sepolture, ivi comprese la modifica strutturale, il trasferimento provvisorio dei feretri in attesa del termine dei lavori, la soppressione dei posti inutilizzabili non aventi le caratteristiche di cui al comma 4 del Regolamento Regionale 6/2004.

Decorso il suddetto termine del 31.12.2024 senza che sia intervenuto l'adeguamento strutturale previsto, nel loculo/cappella/cripta/tomba non è più consentita la tumulazione di feretri, sono consentite unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione e di tumulazione di urne cinerarie e di cassette contenenti resti ossei

### **Art. 32 - Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private o operazioni cimiteriali di riduzione o traslazione salme nel caso i posti all'interno della tomba siano tutti occupati;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato e finanziato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a diciotto mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di trenta mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione della futura concessione.

5. La concessione relativa al deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, firmato dai richiedenti e il cui originale viene conservato presso gli uffici comunali.

6. Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione ventennale.



9. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.

10. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 33 - Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a venti anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo ventennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Le esumazioni ordinarie si svolgono di norma nel periodo che va dal 01 ottobre al 30 aprile dell'anno successivo. Nel restante periodo dell'anno solo quando le condizioni climatiche ed ambientali lo consentono. Le richieste per esumazioni ordinarie sono indirizzate al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che le disporrà con proprio provvedimento.

3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 38.

4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

5. Spetta all'operatore cimiteriale stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo il parere in linea di massima della competente Agenzia di Tutela della Salute.

6. In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione e scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

### **Art. 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale, e da pubblicare all'Albo Pretorio on line, con congruo anticipo.

4. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati trascorso il periodo massimo di anni cinque.

#### **Art. 35 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n.ro 285.

3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'Agenzia di Tutela della Salute dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite dal personale del Comune o dall'eventuale gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'Agenzia di Tutela della Salute può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

5. Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che la competente Agenzia di Tutela della Salute dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dalla competente Agenzia di Tutela della Salute, alla presenza se necessario di suo personale a meno che l'Agenzia stessa non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. Le suddette operazioni vengono eseguite dal personale comunale o dall'eventuale gestore del cimitero.

#### **Art. 36 – Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie, in quanto eseguite alla scadenza della concessione, o straordinarie, in quanto eseguite prima della scadenza della concessione. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite dal personale del Comune o dall'eventuale gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale della competente Agenzia di Tutela della Salute può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a trent' anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai trent' anni;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line ed esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali, se completamente mineralizzati, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione, ai sensi dell'art. 2, comma c, della Circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998 n. 10, è stabilito in cinque anni nel caso non si ricorra all'impiego di sostanza biodegradanti; due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro per un ulteriore trentennio, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco e pagamento della tariffa vigente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
10. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

### **Art. 37 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento di una tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, la tariffa per le operazioni in argomento e tutte le spese ad esse conseguenti ovvero trasporto della salma, conservazione presso obitori o istituti di medicina legale, ritumulazione o reinumazione ecc ... devono essere corrisposte, preventivamente, dai soggetti interessati, vale a dire, dalla medesima Autorità Giudiziaria o da chi le abbia richiesto l'emissione del provvedimento che disponga per l'esumazione o l'estumulazione.

### **Art. 38 - Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare il cadavere di un familiare, previo pagamento di un'ulteriore tariffa quantificata dalla Giunta Comunale. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 4.

#### **Art. 39 – Rifiuti cimiteriali**

I rifiuti derivanti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti e selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante tali operazioni cimiteriali nessuno può prelevare parte del cadavere, degli indumenti o degli oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 40 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, al custode del cimitero prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio che espleta il servizio di Polizia Mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 41 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. Se non reclamati dalla famiglia, verranno smaltiti secondo la normativa vigente.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V - CREMAZIONE**

### **Art. 42 – Crematorio**

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, di quello eventualmente convenzionato o quello scelto dai familiari del defunto.

### **Art. 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.

d) in caso di morte improvvisa, sospetta o per causa violenta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

#### **Art. 44 - Urne cinerarie.**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

#### **Art. 45 – Affidamento delle ceneri**

1. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni: presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. Nella dichiarazione, conforme al modello regionale, dovranno essere indicati:
  - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
  - il luogo di conservazione;
  - informativa sulle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
  - informativa sulla possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
4. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro privato" già dall'art. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934, è da intendersi un luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo e sia garantito contro ogni profanazione.
5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

## **Art. 46 - Dispersione delle ceneri**

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di questo Comune per le persone decedute in Martignana di Po, per le ceneri sepolte nei cimiteri di Martignana di Po o derivanti da cadaveri e/o resti mortali qui sepolti.

2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettera c) e lettera d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, nella maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione anche da parte della famiglia, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

4. Nel territorio di questo Comune la dispersione è ammessa in aree pubbliche, in aree private, in area cimiteriale appositamente individuata.

5. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, n.ro 8 del D. Lgs 30.04.1992 n.ro 285 (Codice della Strada).

6. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

7. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono le aree naturali, ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi e/o manufatti.

8. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato tumulare l'urna anche se di materiale biodegradabile.

9. E' comunque vietata la dispersione in aria o al vento. La dispersione è inoltre vietata in edifici privati o pubblici e altri luoghi chiusi.

10. Sono eseguite a titolo oneroso, previo pagamento della tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, le seguenti operazioni:

- dispersione in apposita area cimiteriale e richiesta dei famigliari per espressa volontà del defunto;

- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001. In mancanza di tali soggetti, provvede alla dispersione l'operatore cimiteriale;

- dispersione in natura eseguita con l'assistenza del personale della Polizia Locale.

L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso, rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo. Per l'affidamento dell'urna cineraria non è corrisposta alcuna tariffa.

## **Art. 47 - Autorizzazione alla sepoltura di urne**

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

## **Art. 48 - Cremazione dopo 20 anni per le salme inumate o dopo 30 anni per le salme tumulate**

1. Le salme, anche prima della scadenza del turno ordinario di inumazione o tumulazione, laddove sussistano i requisiti igienico-sanitari, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
2. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

## **CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 49 – Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con deliberazione della Giunta Comunale.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. I cimiteri saranno chiusi al pubblico, con congruo preavviso alla cittadinanza, in occasione dello svolgimento di esumazioni o estumulazioni, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali operazioni cimiteriali.

### **Art. 50 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi o con supporti per disabili.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - c) ai minori di 14 anni quando non siano accompagnati da adulti;
  - d) a persone muniti di contenitori di qualunque tipologia se non preventivamente autorizzati dal custode del cimitero al momento dell'ingresso.
3. E' consentito l'ingresso al cimitero a tutti coloro che sono accompagnati da cani conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed a quanto disposto dal Regolamento di Polizia Urbana. Gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani. L'accompagnatore è in ogni caso responsabile di ogni danno arrecato a cose o persone e garantire un comportamento consono al luogo. In caso di celebrazioni religiose o servizi funebri l'accesso agli animali sarà vietato previa idonea comunicazione posta all'ingresso del cimitero. I cani su area cimiteriale possono essere oggetto di controllo da parte della Polizia Locale sulla regolarità della identificazione e registrazione nell'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione. In caso di disturbo alla quiete, l'accompagnatore potrà essere invitato dal custode ad allontanarsi da cimitero unitamente al proprio animale.



## **Art. 51 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del custode del cimitero. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal custode del cimitero;
- m) qualsiasi attività commerciale e/o promozione e pubblicità commerciale.

2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato dal custode del cimitero ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## **Art. 52 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

## **Art. 53 - Epigrafi, monumenti, ornamenti**

1. Sulle tombe, cripte e cappelle di famiglia, sui loculi, sulle cellette ossari, sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici in relazione al carattere del cimitero. Per la parte monumentale del cimitero del Capoluogo è altresì necessario acquisire il nulla osta preventivo della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice

copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere. E' fatto obbligo di posizionare le epigrafi recanti le generalità del defunto entro 120 giorni dalla sepoltura. Nel caso la famiglia non provvedesse, vi provvederà il Comune con oneri a carico dei familiari del defunto.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 93, comma 2.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8. Si consente il collocamento di fotografia del solo defunto, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo. Non è consentito il posizionamento di fotografie o nominativi di altri defunti che non siano presenti nella sepoltura. Eventuali fotografie o iscrizioni apposte in difformità alla seguente prescrizione, saranno rimosse a cura del custode del cimitero. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi o essenze plastificate, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.

#### **Art. 54 – Fiori e piante ornamentali, illuminazione e ceri votivi**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il custode del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. E' prevista la possibilità di richiedere al Comune l'attivazione del servizio di illuminazione votiva mediante apposito allaccio per il quale è previsto il pagamento di una tariffa quantificata annualmente dalla Giunta Comunale. La sostituzione delle luci votive può avvenire unicamente a cura degli incaricati comunali, è fatto divieto ai concessionari di provvedervi autonomamente. Per ciascuna sepoltura a cui viene attivato il servizio di luce votiva deve essere corrisposto il canone annuale quantificato dalla Giunta Comunale.

3. E' consentito il posizionamento di ceri votivi con l'avvertenza che non vengano provocati incendi o comunque danneggiamenti alle sepolture circostanti.

#### **Art. 55 - Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e alla bacheca del cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili in tema di disponibilità dei materiali.

5. Le lampade votive, i vasi, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi dei loculi, sui copritomba e all'interno delle cappelle non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Settore Lavori Pubblici del Comune. E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide. Le lapidi dovranno essere singole per ogni loculo senza alcuna forma di continuità con un altro loculo adiacente.

#### **Art. 56 – Rifiuti**

La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare i rifiuti derivanti da esumazioni o estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento, dovranno rispettare quanto previsto negli articoli 12 e 13 del D.P.R. 254/2003.

### **TITOLO III – CONCESSIONI**

#### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

##### **Art. 57 - Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale di cui all'art. 28, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel Piano Cimiteriale.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, dotate di spazi destinati ad eventuale ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal

Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. La concessione conferisce al privato unicamente il diritto primario di sepolcro ovvero il diritto di seppellire i propri congiunti nello spazio o nel loculo assegnati unitamente al diritto secondario di sepolcro che consiste nella possibilità di accedere liberamente alla tomba o al loculo e nel diritto di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio alla sepoltura.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di revoca e decadenza.

#### **Art. 58 - Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 90 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

A richiesta degli interessati è consentito un unico rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione secondo la tariffa vigente al momento del rinnovo.

3. In caso di pregressa concessione di loculo o ossarietto in assenza di feretro da tumularvi, è consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i trent'anni di tumulazione. Per il prolungamento di concessione, è dovuto il canone stabilito nel piano tariffario vigente al momento della richiesta di prolungamento della concessione.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di richiesta di assegnazione della concessione.

5. Il rinnovo della concessione è possibile a partire dal 180° giorno precedente la scadenza stessa.

#### **Art. 59 - Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata (loculi, ossarietti, nicchie ecc ...) può concedersi solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto del regolamento comunale e del Piano Cimiteriale.

2. L'assegnazione avviene a scelta dei familiari sulla base dei loculi disponibili. Salvo deroghe del Sindaco per comprovati motivi, è vietata qualsiasi traslazione all'interno del medesimo cimitero del feretro già tumulato ad eccezione della traslazione necessaria per l'ingresso in una sepoltura privata.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente:

a) di età superiore a settantacinque anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;

b) di età superiore a ottant'anni che abbia il coniuge o parenti o affini entro il 3° grado tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

8. Qualora, per qualsiasi ragione, la concessione non abbia luogo per volontà del richiedente, il Comune ha la facoltà di incamerare il deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

#### **Art. 60 - Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 59, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24 del Regolamento Regionale n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- dai fratelli e dalle sorelle;
- dal coniuge;

- dai generi e dalle nuore;
  - dai suoceri e dalle suocere;
  - dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
  4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
  5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.
  6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
  8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
  9. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione.
  10. Il concessionario può usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
  11. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale e con l'assenso scritto del concessionario, essere autorizzata anche la tumulazione del cadavere di persona estranea alla famiglia.
  12. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.
  13. A richiesta potrà essere concesso il collocamento nei loculi comunali individuali delle cassette contenenti i resti o le ceneri di persone legate con il defunto da vincolo di parentela ed affinità fino al 3° grado o convivenza. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione a cui verrà effettuata apposita appendice.
  14. Le spese per la rimozione della lastra di marmo e gli oneri derivanti sono a carico del concessionario.

## Art. 61 - Interventi edilizi

1. All'interno dei cimiteri sono consentiti i seguenti interventi edilizi:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) ripristino tipologico;
- d) restauro;
- e) demolizione;
- f) nuova costruzione.

2. Gli interventi edilizi di competenza del Comune, con esclusione degli interventi d'urgenza e della manutenzione ordinaria, devono essere programmati, anche per stralci, attraverso progetti unitari di settore nel rispetto di quanto disposto dal Piano Cimiteriale e dalle presenti norme e dalla normativa in materia di opere pubbliche.

3. Gli interventi edilizi privati di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere realizzati nel rispetto dei disposti di cui alle presenti norme e le autorizzazioni e le modalità procedurali specificate nella seguente tabella e nelle schede tipologiche, di cui all'Allegato 2 - Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite del Piano Cimiteriale ovvero

Tipo lavori	Documentazione da presentare	Versamento Diritti di Segreteria	Provvedimento autorizzativo
MANUTENZIONE ORDINARIA	Domanda in bollo	Secondo le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale	Bollo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Domanda in bollo	Secondo le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale	Bollo
RIPRISTINO TIPOLOGICO E RESTAURO	Domanda in bollo, relazione del tecnico abilitato, documentazione grafica e fotografica, planimetria indicante la posizione dei lavori	Secondo le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale	Bollo
DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE	Presentazione di pratica edilizia (Permesso di Costruire, DIA o SCIA), progetto a firma di tecnico abilitato, elaborati grafici, deposito della struttura e indagine geologica	Secondo le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale	Bollo

## Art. 62 - Titoli abilitativi per gli interventi edilizi

1. All'interno delle aree cimiteriali gli interventi edilizi da parte dei privati, possono essere realizzati mediante preventiva richiesta di autorizzazione, con emissione di parere da parte dell'Ufficio Tecnico.

2. I titoli abilitativi, di cui al comma 1, sono stabiliti in funzione del tipo di intervento edilizio che si intende realizzare come specificato nei relativi articoli del Piano Cimiteriale.

3. L'istanza dei titoli abilitativi di cui al comma 1 deve essere redatta da un tecnico abilitato se riguardanti opere strutturali e architettoniche, sulla base della modulistica fornita dal Comune.

4. All'istanza di autorizzazione edilizia previste devono essere allegati i seguenti elaborati e documenti:

Tipo lavori	Documentazione da presentare
MANUTENZIONE ORDINARIA	Relazione della tipologia dei lavori
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Relazione della tipologia dei lavori
RIPRISTINO TIPOLOGICO E RESTAURO	Relazione del tecnico abilitato, documentazione grafica e fotografica, planimetria indicante la posizione dei lavori
DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE	Presentazione di pratica edilizia (Permesso di Costruire, DIA o SCIA), progetto a firma di tecnico abilitato, elaborati grafici, deposito della struttura e indagine geologica

5. Il titolo di possesso/concessione può essere prodotto con autocertificazione del proprietario/concessionario sotto la propria responsabilità.

6. Qualora il responsabile di procedimento necessiti di ulteriori chiarimenti può richiedere documenti integrativi.

7. Costituiscono variazioni essenziali al titolo abilitativo:

a) La modifica della sagoma dell'edificio e del manufatto funebre, non preventivamente autorizzata;

b) La realizzazione di un maggiore numero di loculi e/o tumuli rispetto a quanto autorizzato;

c) Il cambiamento delle caratteristiche formali e materiali del manufatto e dell'apparato decorativo per i manufatti sottoposti a tutela.

8. Al Comune spetta la vigilanza e il controllo sugli interventi edilizi realizzati dai privati in ambito cimiteriale.

9. In ambito cimiteriale costituisce difformità essenziale:

a) l'occupazione di una area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;

b) la modifica dell'altezza dell'edificio e del manufatto funebre non preventivamente autorizzata;

c) la realizzazione di interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi, di cui al comma 1

10. Nel caso di interventi edilizi realizzati su manufatti esistenti, l'assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione; mentre la mancata osservanza delle indicazioni di progetto comporta la decadenza del titolo abilitativo e l'annullamento della concessione, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

11. La realizzazione di nuovi manufatti in assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione e il passaggio di proprietà dello stesso al Comune, secondo le procedure



previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 63 - Manutenzione**

1. Si considerano opere di manutenzione ordinaria il ripristino o la riparazione parziale di pavimentazione, intonaci, tinteggi, rivestimenti, opere in ferro; la riparazione, l'impermeabilizzazione o il ripristino parziale delle coperture; il ripristino o la riparazione degli impianti elettrici. In particolare, in ambito cimiteriale si considerano la posa o la sostituzione di lapidi; la posa o la sostituzione di arredi funebri, di iscrizioni o di arredi vegetali in vaso o fioriera.

2. Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, elementi architettonici o decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale fino al limite del 30% delle finiture delle singole unità (cappelle, tombe) o dei singoli settori, purché ne siano conservati i caratteri originari, quali per esempio materiali, forma e colore. Tra queste:

- a) ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci, e di rivestimenti;
- b) pulitura delle facciate;
- c) riparazione, e sostituzione parziale del manto di copertura;
- d) riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali;
- e) ripristino o riparazione degli impianti elettrici;
- f) riparazione e sostituzione parziale di infissi e opere in ferro;
- g) posa o sostituzione di lapidi;

3. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Quando i monumenti, le lapidi o gli ornamenti funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni tali da poter recare danno alle sepolture circostanti ed alla sicurezza delle persone, il comune ingiungerà agli obbligati le esecuzioni dei lavori occorrenti. Qualora gli obbligati non aderissero entro il termine fissato, la concessione verrà revocata con determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

### **Art. 64 - Costruzione dell'opera – Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 57, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 75 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

## CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

### Art. 65 – Divisione e subentri

1. Più concessionari possono richiedere che il Comune prenda atto del loro accordo sulla divisione dei posti residui o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali rinunce sono recepite mediante apposito atto rogato dal Segretario Comunale, anche utilizzando servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 60 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 60, che assumono la qualità di concessionari. Nell'atto di subentro si indicherà sempre "fatto salvo diritti di terzi".
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario dei servizi a domanda individuale approvato annualmente dalla Giunta Comunale.
10. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il Comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.
11. Trascorso il termine complessivo di 5 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.
12. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 60, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune,

che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

13. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione. Al fine di attestare l'effettiva estinzione della famiglia, il comune, laddove le preventive indagini anagrafiche non abbiano fornito dati certi, provvederà ad affiggere un apposito avviso sulla cappella/tomba/cripta, all'albo del cimitero e sul sito Internet del Comune finalizzato alla ricerca di eventuali componenti superstiti della famiglia concessionaria. L'avviso dovrà restare affisso per almeno un anno.

#### **Art. 66 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua (loculo)**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o di cella ossario a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

– al 50% della somma versata al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione in caso di mancato utilizzo o trasferimento della salma entro il quindicesimo anno dalla concessione;

2. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il quindicesimo anno dalla concessione.

3. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale o di celletta ossario perpetua spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50% della somma a suo tempo pagata.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 67 - Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50 % della tariffa versata al momento della stipula dell'atto di concessione dell'area.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 68 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree da destinare a sepolture private, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale unicamente il rimborso di una somma pari al 50 % della tariffa versata al momento della stipula dell'atto di concessione dell'area.

3. Non verrà riconosciuto alcun indennizzo per le opere costruite.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 69 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al comma 4 dell'art. 57, a condizione che siano liberi da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma quantificata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici in rapporto ai posti disponibili, allo stato delle opere.

Non verrà riconosciuto alcun ulteriore indennizzo per eventuali opere eseguite a cura del concessionario in aggiunta al manufatto concesso.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
4. Nel caso di rinuncia di sepolture private, siano esse in concessione o perpetue, da parte di uno o più proprietari, si procede come segue:
  - a) Nel caso di unico proprietario di tomba, cripta o cappella di famiglia, il comune acquisirà di diritto la proprietà del manufatto e rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui si erge;
  - b) Nel caso di più proprietari di tomba, cripta o cappella di famiglia con tumuli singolarmente assegnati, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del singolo manufatto;
  - c) Nel caso di più proprietari di cappella in proprietà indivisa, la rinuncia da parte di uno comporta accrescimento della quota degli altri.

### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 70 – Revoca**

1. E' facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è altresì facoltà del Comune revocare le concessioni cimiteriali qualora si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, laddove possibile, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

## **Art. 71 – Decadenza**

1. La decadenza della concessione sussiste e può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione salvo i casi in cui la concessione sia consentita ai viventi;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 60;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 59, comma 3;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 64, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 63;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'art. 65, comma 7, o vi sia l'estinzione della famiglia;

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

4. Accertato che il degrado della struttura compromette la sicurezza, l'igiene e il decoro del Cimitero il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, avvia la ricerca per il rintraccio degli eredi ai sensi dell'art. 572 del Codice Civile a cui notificare la diffida di cui al comma 2.

Se necessario, per la ricerca degli eredi si potranno affiggere appositi avvisi per almeno 6 mesi, comprendenti la festività dei Defunti, all'Albo pretorio on line del Comune, sul manufatto e sulla bacheca del cimitero.

Nei casi di irreperibilità degli eredi, accertata previo espletamento di accurata indagine, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e a quello del cimitero, nonché sul rivestimento della sepoltura medesima, per la durata di 90 giorni consecutivi.

Constatata l'inesistenza degli eredi o comunque accertato il loro disinteresse previa formulazione di diffida a procedere nelle modalità suddette, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà pronunciare da decadenza dalla concessione.

5. Qualora il manufatto, nel suo insieme, rappresenti interesse monumentale, sarà cura dell'Amministrazione Comunale mantenerlo.

## **Art. 72 – Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui si è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa il ripristino della situazione quo ante ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo, laddove individuati.
4. In seguito il Responsabile del Settore Lavori Pubblici disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. Il quale nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento potrà provvedere ad una nuova assegnazione mediante bando pubblico oppure direttamente a persona che ne abbia fatto richiesta rispettando l'ordine di presentazione della domanda.
5. Nel caso di abbandono con palese degrado di sepolture private, siano esse in concessione o perpetue, da parte di uno o più proprietari, che abbiano comportato la decadenza dalla concessione si procede come segue:
  - a) Nel caso di unico concessionario, o di concessione indivisa, di tomba, cripta o cappella di famiglia, il comune acquisirà di diritto la proprietà del manufatto e rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui si erge;
  - b) Nel caso di più proprietari di tomba, cripta o cappella di famiglia con tumuli singolarmente assegnati, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del singolo manufatto.

#### **Art. 73 – Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 58, ovvero con la soppressione del cimitero di cui all'art. 26 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili ad eccezione dei manufatti di interesse monumentale.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

<b>TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI</b>
---

#### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 74 - Accesso ai cimiteri**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Settore Lavori Pubblici.
5. Per i lavori da eseguire all'interno della parte monumentale del cimitero è necessario acquisire il preventivo nulla osta della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici
6. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento ed indossare un abbigliamento consono alla natura del luogo.

#### **Art. 75 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private, redatti conformemente al Piano Cimiteriale, debbono essere approvati dal competente organo del Comune conformemente alle norme tecniche contenute nel piano medesimo.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Settore Lavori Pubblici.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, lapidi, ricordi, e similari.

#### **Art. 76 - Responsabilità**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

### **Art. 77 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Art. 78 - Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa all'interno dei cimiteri la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

### **Art. 79 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese all'interno dei cimiteri è fissato dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici.

### **Art. 80 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. In ogni caso, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti almeno cinque giorni prima della commemorazione dei defunti.

### **Art. 81 – Vigilanza**

1. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.



2. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

### **Art. 82 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
4. Il personale dei cimiteri è sottoposto, ai sensi delle vigenti disposizioni, alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

### **Art. 83 - Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie**

Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano e fanno salve le disposizioni comunitarie vigenti nelle materie da esso regolate.

## **CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE**

### **Art. 84 - Imprese funebri**

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
  - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
  - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio commercio e licenze, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa

vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

#### **Art. 85 – Divieti**

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;

b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;

c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria.

## TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

#### **Art. 86 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove la Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".
3. E' altresì ammesso che il Piano Cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla Giunta Comunale.

#### **Art. 87 – Mappa**

1. Presso l'Ufficio ove si espleta il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 88 - Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

## **Art. 89 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il custode del cimitero per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dall'Ufficiale di Stato Civile in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

4. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

## **Art. 90 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 89, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 87.

## **Art. 91 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 92 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 60 in tema di uso delle sepolture private hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Art. 93 – Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. Colui che presenta l'istanza, a richiesta degli Uffici comunali interessati, rilascerà una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiara di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto e con il loro preventivo consenso lasciando indenne il Comune.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune all'azione che ne consegue. Il Comune si limiterà a mantenere ferma la situazione fino a quando che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.
3. Tutte le eventuali spese derivanti o connesse alle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui dirime la controversia sottopostagli.

### **Art. 94 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Settore Istituzionale Amministrativo l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Settore Istituzionale Amministrativo su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Settore Istituzionale Amministrativo, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dei Settori Tecnico-manutentivi ciascuno per le proprie competenze e l'Ufficiale dello Stato Civile, nonché l'addetto al servizio di Polizia Mortuaria, per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

## **Art. 95 - Concessioni pregresse**

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

## **Art. 96 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro succ. modif. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

3. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

4. Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedente ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

5. E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni, che il Comune può fornire ai concessionari per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

## **Art. 97 – Tariffe**

1. Le tariffe concernenti il servizio di Polizia Mortuaria vengono annualmente stabilite con deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

## **Art. 98 – Sanzioni**

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della Legge Regionale n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi regionali in materia di sanità.

2. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27

luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

3. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### **Art. 99 - Norma finale e di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme regionali e statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

#### **Art. 100 - Clausola di adeguamento ed entrata in vigore**

1. Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U. n.ro 267/2000.